



COMUNE DI SANT'AGOSTINO (Fe)

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO
CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 in data 14/12/98 ed integrato con deliberazione n.6 del 28/1/99 di chiarimenti, esecutiva l'8/2/99

INDICE

Titolo I - Accertamento con adesione

- Art. 1 Principi generali
Art. 2 Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

Titolo II - Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente

- Art. 3 Competenza
Art. 4 Avvio del procedimento
Art. 5 Procedimento ad iniziativa dell'ufficio
Art. 6 Procedimento ad iniziativa del contribuente
Art. 7 Atto di accertamento con adesione
Art. 8 Perfezionamento della definizione
Art. 9 Effetti della definizione

Titolo III - Sanzione a seguito di adesione ed omessa impugnazione

- Art. 10 Riduzione della sanzione

Titolo IV - Disposizioni finali e transitorie

- Art. 11 Vigenza

TITOLO I

Accertamento con adesione

Art. 1 Principi generali

1. Il Comune di Sant'Agostino, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti a carico dei contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di evitare, ove possibile, un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Art. 2 Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti gli altri coobbligati.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

5. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

TITOLO II

Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente

Art. 3 Competenza

1. Competente alla definizione è il funzionario responsabile del tributo preposto alla funzione di accertamento.

Art. 4 Avvio del procedimento

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a) dall'ufficio competente, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 5

Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. Il funzionario responsabile del tributo, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato, ma prima della notifica del relativo avviso, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

Art. 6

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 5 comma 1, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico. L'istanza deve essere consegnata all'Ufficio Tributi o Protocollo del Comune, che ne rilasciano ricevuta, o spedita tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Devono essere presentate istanze separate per ogni singolo atto di imposizione notificato.

2. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'ufficio tributi lo abbia in precedenza già invitato a concordare con esito negativo.

3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

4. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto ai sensi dell'art.2, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio formula l'invito scritto a comparire.

6. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

7. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se presentate per iscritto entro tale data con le stesse modalità previste dal comma 1 del presente articolo per l'inoltro dell'istanza con adesione.

8. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Art. 7

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal funzionario responsabile del tributo.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 8

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale, alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza, qualora la somma dovuta sia superiore a L. 2.000.000, un pagamento rateale con un massimo di sei rate bimestrali di pari importo. Il pagamento della prima rata deve avvenire entro 20 giorni dalla definizione.

5. Il mancato pagamento anche di una sola rata, entro i termini previsti per il pagamento di quella successiva, comporta l'automatica decadenza da ogni beneficio concesso.

6. Competente all'esame dell'istanza è il funzionario responsabile del tributo preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute e rateizzate verrà applicato un interesse moratorio calcolato al vigente tasso legale su base annuale.

7. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di L. 20.000.000=, dovrà richiedere adeguata garanzia con le modalità di cui all'art.38-bis del D.P.R. 26/10/72 n.633.

Art. 9

Effetti della definizione

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nel precedente articolo, comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi entro i termini previsti dall'art. 14 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

TITOLO III
Sanzione a seguito di adesione ed omessa impugnazione

Art. 10
Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge .

2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad un quarto qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale atto, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

3. Con riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, se risultano rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, la riduzione ad un quarto delle somme accertate è operata d'ufficio in sede di iscrizione a ruolo.

4. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come l'acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 2.

5. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o tardiva risposta a richieste formulate dall'ufficio sono escluse dall'anzidetta riduzione.

TITOLO IV
Disposizioni finali e transitorie

Art. 11
Vigenza

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1999. Conseguentemente, l'istituto dell'accertamento con adesione, dallo stesso disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.

2. L'istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa dell'Ufficio comunale, con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.